



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 835 del 21/10/2022**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Oggetto: Stipula convenzione con l'Università di Siena, Scuola di Specializzazione in Pediatria, per lo svolgimento della formazione medico – specialistica in Neonatologia TIN-TNE ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott. Gennaro Maccariello.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 21/10/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto esecutivo dal 31/10/2022

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

*Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

**Oggetto:** Stipula convenzione con l'Università di Siena, Scuola di Specializzazione in Pediatria, per lo svolgimento della formazione medico – specialistica in Neonatologia TIN-TNE ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 - extra Rete Formativa -. Autorizzazione frequenza dott. Gennaro Maccariello.

### **Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **Premesso che**

- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa Azienda risulta accreditata per la disciplina di neonatologia e T.I.N.;
- l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al predetto decreto prevede che “...*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi.*”;
- con email del 05/04/2022, la Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università di Siena ha chiesto la disponibilità ad autorizzare lo svolgimento alla frequenza *Extra Rete Formativa*, presso la U.O.C. Neonatologia TIN – TNE di questa A.O.R.N., del dott. Gennaro Maccariello, studente specializzando del predetto ateneo, dal 01/04/2023 al 31/08/2023, mediante sottoscrizione di appropriato atto convenzionale individuale;

#### **Considerato che**

il Consiglio della Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università di Siena, con Provvedimento urgente del 18/10/2022, ha concesso il *Nulla Osta*, alla frequenza *Extra Rete Formativa* presso la U.O.C. Neonatologia TIN – TNE di questa A.O.R.N. del dott. Gennaro Maccariello;

#### **Preso atto che**

il Direttore U.O.C. Neonatologia TIN - TNE, dott. Italo Bernardo, ha espresso il proprio assenso all'accordo di cui trattasi, precisando che tale frequenza non raggiungerà, per il periodo dal 01/04/2023 al 31/08/2023, il numero massimo degli specializzandi in formazione presso la struttura da Lui diretta;

#### **Precisato che**

- gli oneri assicurativi per il periodo di formazione dello specializzando saranno a carico dello stesso, ai sensi dell'art. 8 dello schema convenzionale;
- lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall'*ateneo* senese;
- il referente per l'attuazione dell'accordo ed il *tutor* per lo svolgimento delle attività disciplinate nel progetto formativo dello specializzando sono individuati nella persona del dott. Italo Bernardo, Direttore U.O.C. Neonatologia TIN - TNE di questa A.O.R.N.;

#### **Letto**

lo schema dell'accordo, di cui copia è allegata alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

#### **Ritenuto**

*Deliberazione del Direttore Generale*

di poter stipulare convenzione con Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università di Siena, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Gennaro Maccariello nella disciplina neonatologia, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2020/2021, anno di corso IV, dal 01/04/2023 al 31/08/2023, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;

**Attestata**

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

1. di dare attuazione all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. di stipulare convenzione con Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università di Siena, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Gennaro Maccariello nella disciplina neonatologia, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2020/2021, anno di corso IV, dal 01/04/2023 al 31/08/2023;
3. di precisare che lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. di incaricare quale referente e *tutor* per l'attuazione dell'accordo, il dott. Italo Bernardo, Direttore U.O.C. Neonatologia TIN – TNE di questa A.O.R.N.;
5. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatezza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Neonatologia TIN - TNE, al Datore di lavoro delegato, al Servizio Prevenzione e Protezione e all'Università di Siena.

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI**

dott. Eduardo Chianese

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali Dott. Eduardo Chianese

**Acquisiti** i pareri del Direttore sanitario, dott.ssa Angela Anecchiarico, e del Direttore amministrativo, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

**DELIBERA**

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

1. **DARE ATTUAZIONE** all'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 368/1999 e dell'art. 1.2 Allegato 1 del Decreto Interministeriale *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017;
2. **STIPULARE** convenzione con Scuola di Specializzazione in Pediatria dell'Università di Siena, relativa alla formazione medico specialistica del dott. Gennaro Maccariello nella disciplina neonatologia, in ambito *extra rete formativa*, per l'A.A. 2020/2021, anno di corso IV, dal 01/04/2023 al 31/08/2023;
3. **PRECISARE** che lo specializzando sarà dotato di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti alla stessa per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
4. **INCARICARE** quale referente e *tutor* per l'attuazione dell'accordo, il dott. Italo Bernardo, Direttore U.O.C. Neonatologia TIN – TNE di questa A.O.R.N.;
5. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché al Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Neonatologia TIN - TNE, al Datore di lavoro delegato, al Servizio Prevenzione e Protezione e all'Università di Siena.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

## **ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA PER MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PEDIATRIA**

**L'UNIVERSITÀ DI SIENA**, in prosieguo denominata "Università", con sede legale in Siena alla Banchi di Sotto, 55, in persona del Rettore *pro tempore* Prof. Francesco Frati, in qualità di legale rappresentante dell'Università, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università stessa, autorizzato alla stipula del presente patto; di seguito denominata, per facilità di lettura, Università;

**E**

**L'AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" di CASERTA** con sede in Caserta, via Palasciano, 81100, Partita IVA 2201130610, rappresentata dal Direttore Generale Gaetano Gubitosa, di seguito denominata, per facilità di lettura, Azienda o Ente.

### **PREMESSO**

- che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;
- che il D.Lgs. 17.08.1999, n. 368 e successive modificazioni, disciplina nel Titolo VI (articoli 34-46) la formazione specialistica dei medici;
- che il Decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 recante "*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria*" ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria di cui al precedente D.I. 1 agosto 2005, e in particolare le scuole riservate ai medici e quelle riservate esclusivamente ai non medici (Farmacia ospedaliera e Fisica medica);
- che il Decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, recante il "*Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai non medici*" ha riorganizzato le Classi e le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria cui possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;
- che con Decreto Interministeriale 13.06.2017, n. 402 sono stati adottati i nuovi standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale ai fini dell'accREDITAMENTO delle strutture che compongono la rete formativa delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- che l'articolo 1.2 dell'Allegato 1 al citato D.I. n. 402/2017 prevede che "*al fine di perfezionare la formazione, la Scuola può avvalersi del supporto di ulteriori strutture extra rete formativa, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza complessivo non superiore a 18 mesi*";
- che il medesimo articolo 1.2 dell'Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane devono essere

*obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale;*

- che il Consiglio della Scuola di specializzazione in Pediatria, con Deliberazione del Direttore Prof. Salvatore Grosso Provvedimento urgente del giorno 18 ottobre 2022 ha approvato la richiesta di svolgimento di attività extra rete formativa dello specializzando, dott. MACCARIELLO GENNARO nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 13/08/1990 presso l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta (Allegato A);

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1- OGGETTO**

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di tirocinio previste dal percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Pediatria, il Dott. Gennaro Maccariello nato a Santa Maria Capua Vetere (CE) il 13/08/1990 codice fiscale MCCGNR90M13I234K, iscritto al IV anno della predetta Scuola di specializzazione (a.a. 2020/2021).

### **ART. 2 - STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE**

Al fine dell'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal programma formativo individuale di cui al successivo art. 5, l'Azienda si impegna ad accogliere lo specializzando presso la seguente struttura: UOC di TIN Neonatologia dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta, come meglio rappresentata al seguente link [www.ospedale.caserta.it/neonatalogia.htm](http://www.ospedale.caserta.it/neonatalogia.htm).

Il Direttore U.O.C. TIN e TNE dell'Azienda, con dichiarazione anch'essa acclusa al presente accordo, dichiara che la predetta struttura fa parte della rete formativa della scuola di specializzazione in Pediatria dell'Università di Siena e di non raggiungere, per il periodo di frequenza del dott. Gennaro Maccariello di cui al successivo art. 3, il numero massimo di medici in formazione specialistica frequentanti la propria struttura (cfr. Allegato B).

### **ART. 3 - DURATA DEL PERIODO DI FORMAZIONE**

L'attività formativa disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà dal 01/04/2023 al 31/08/2023. Gli effetti dell'accordo, sono subordinati all'accertamento della condizione di cui al successivo art. 8. Lo specializzando non potrà svolgere attività formative extra *rete formativa* per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

### **ART. 4 - MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA**

Il Dirigente/responsabile della struttura extra rete formativa è responsabile dell'organizzazione e del controllo del corretto svolgimento dell'attività svolta dallo specializzando presso la struttura stessa, sia delle funzioni tutoriali assegnate al personale sanitario, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e dalla normativa vigente.

L'attività di formazione è seguita e verificata dal Dott. Italo Bernardo quale Direttore della U.O.C. TIN Neonatologia dell'Azienda e in possesso dei requisiti curriculari richiesti dalla normativa vigente, designato dal Consiglio della Scuola quale responsabile delle attività di tirocinio. Al Direttore U.O.C.

Dott. Italo Bernardo si riserva la facoltà di incaricare un Tutor in possesso dei relativi requisiti per lo svolgimento dell'attività oggetto del presente accordo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio/Comitato ordinatore della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Se nel corso dello svolgimento del periodo formativo oggetto del presente accordo viene a mutare la persona del Dirigente/responsabile della struttura ospitante, il cui nominativo risulta dagli Allegati all'accordo stesso, tale circostanza non inficia la validità e l'efficacia dell'accordo medesimo, che continua ad esplicare i suoi effetti fino alla naturale scadenza. Tuttavia, il legale rappresentante dell'Azienda/Ente ha l'obbligo di comunicare alla Direzione della Scuola di Specializzazione l'avvenuto cambiamento, affinché i competenti uffici provvedano ai consequenziali adempimenti burocratici. Unitamente alla predetta comunicazione deve essere trasmessa la dichiarazione, a firma del nuovo dirigente responsabile della struttura, di presa visione ed accettazione di quanto stabilito nel presente accordo, nonché ogni altra dichiarazione che deve essere resa a firma del medesimo dirigente ai sensi della normativa vigente.

#### **ART. 5 - PROGRAMMA FORMATIVO INDIVIDUALE**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal piano formativo della Scuola, lo specializzando svolge le attività indicate nell'allegato programma formativo individuale come deliberato dal Consiglio/Comitato ordinatore della scuola di specializzazione, in conformità all'ordinamento e al regolamento didattico della Scuola stessa.

Il programma formativo individuale è sottoscritto per accettazione dallo specializzando e dal Dirigente/responsabile della struttura sede di svolgimento dell'attività formativa ed è allegato alla presente convenzione (cfr. Allegato C).

Il Direttore della struttura e il tutor hanno la responsabilità della certificazione delle attività formative svolte e delle competenze acquisite dallo specializzando nei confronti del Consiglio della Scuola ed ai fini della graduale assunzione di responsabilità. Tale responsabilità deriva dalle competenze acquisite e certificate dal Dirigente/responsabile della struttura e dal tutor nel libretto-diario delle attività formative di cui al successivo art. 6.

Durante il periodo di formazione, il medico specializzando deve essere riconoscibile come tale dai pazienti che ricevono prestazioni diagnostiche o terapeutiche. A tal fine l'Università provvede a dotare lo specializzando di idoneo cartellino di riconoscimento, indossato in maniera visibile, con logo dell'Università, denominazione della Scuola, indicazione dell'anno accademico e del relativo periodo di attività formativa presso la struttura.

#### **ART. 6 - LIBRETTO-DIARIO DI FORMAZIONE**

Il monitoraggio e la descrizione delle attività formative svolte dallo specializzando, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati dal libretto-diario individuale delle attività formative predisposto in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3 del D.l. n. 402/2017.

Nel Libretto diario di formazione vengono annotate e certificate con sottoscrizione del tutor e del Dirigente/responsabile della struttura presso cui si svolge il periodo di formazione, le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità e attitudini dello specializzando stesso.

#### **ART. 7 - ACCERTAMENTO DELLA FREQUENZA**

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando è affidato al Dirigente/responsabile della struttura presso cui si svolge il periodo di formazione, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di

riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione. Eventuali irregolarità nella frequenza da parte dello specializzando devono essere tempestivamente comunicate al Direttore/Coordinatore della Scuola.

L'Azienda provvede a dotare lo specializzando di appropriato badge elettronico per la statuizione/gestione delle presenze.

#### **ART. 8- COPERTURA ASSICURATIVA**

Lo specializzando in formazione presso le strutture del soggetto ospitante si impegna a farsi carico degli oneri assicurativi per la responsabilità civile e professionale (cfr. Allegato D).

Tale condizione è tassativa ai fini della decorrenza degli effetti del presente accordo.

#### **ART. 9 - SERVIZI**

L'Azienda garantisce, per il periodo di svolgimento dell'attività extra rete formativa oggetto del presente accordo, la possibilità per lo specializzando di accedere al servizio mensa attraverso i costi e le medesime modalità riservate ai dipendenti.

L'Azienda non garantisce alcuna assegnazione di parcheggio dei veicoli appartenenti allo specializzando.

#### **ART. 10- SORVEGLIANZA SANITARIA**

Le parti concordano che gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro gravino sul soggetto ospitante che assicura la sorveglianza sanitaria allo specializzando durante lo svolgimento delle attività formative presso le proprie strutture.

L'Azienda si impegna affinché allo specializzando vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'unità operativa, in base al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell'Azienda e vanno comunicate allo specializzando prima dell'inizio delle attività stesse.

#### **ART. 11 - OBBLIGHI E DIRITTI DELLO SPECIALIZZANDO**

Durante lo svolgimento delle attività extra rete formativa oggetto della presente convenzione, lo specializzando è tenuto a svolgere le attività professionalizzanti e di tirocinio, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 2, 3 e 5 e nel piano formativo individuale riportato in allegato.

Lo specializzando è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante e a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

L'Università continua a corrispondere gli emolumenti contrattuali spettanti allo specializzando per il predetto periodo, salvo provvedimento di sospensione.

#### **ART. 12 - NORMA FINALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.



Il presente atto [*sottoscritto con firma digitale*] è registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

---

IL RETTORE  
Prof. Francesco Frati

---

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA/ENTE  
Il Direttore Generale  
dr. Gaetano Gubitosa